



SaluteMia

**Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri**

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

PARTE SPECIALE

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di SaluteMia nella seduta del 22/10/2021
Aggiornato nelle sedute del 22/10/2021 e del 21/10/2022

INDICE

INTRODUZIONE.....	6
1. FUNZIONE ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE	6
2. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....	6
SEZIONE A - I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)	9
1. PREMESSA.....	9
1.1. DEFINIZIONE DI ENTE PUBBLICO, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO	10
2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO	12
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO	18
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	19
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO	20
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	24
SEZIONE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (ARTT. 24 <i>BIS</i> E 25 <i>NOVIES</i> DEL D.LGS. 231/2001).....	27
1. PREMESSA.....	27
2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO	27
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO	32
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	33
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO	34
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	36
SEZIONE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 <i>TER</i> DEL D.LGS. 231/2001)	39
1. PREMESSA.....	39
2. DESCRIZIONE DEL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE <i>EX ART.</i> 416 C.P.	39
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO	40
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO	41
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO	42



6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	42
SEZIONE D – REATI SOCIETARI (ART. 25 <i>TER</i> DEL D.LGS. 231/2001).....		
1.	PREMESSA.....	45
2.	DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO	45
3.	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO	49
4.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO	51
5.	PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO	53
5.1.	PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI	53
5.2.	PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	55
6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	56
SEZIONE E – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 <i>QUINQUIES</i> DEL D.LGS. 231/2001).....		
1.	PREMESSA.....	58
2.	DESCRIZIONE DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO <i>EX ART. 603 BIS</i> C.P.....	58
3.	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO	59
4.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO	60
5.	I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO	60
6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	61
SEZIONE F - I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 <i>SEPTIES</i> DEL D.LGS. 231/2001) E IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 <i>DUODECIES</i> DEL D.LGS. 231/2001).....		
1.	PREMESSA.....	64
2.	DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO	64
3.	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO	67
4.	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	67
5.	I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO	69



5.1. PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI DI CUI ALL'ART. 25 <i>SEPTIES</i> DEL DECRETO.....	69
5.2. PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	71
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	71
 SEZIONE G - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25 <i>OCTIES</i> DEL D.LGS. 231/2001).....	
1. PREMESSA.....	75
2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO	76
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO	79
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	80
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO	82
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	83
 SEZIONE H - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Artt. 25 <i>decies</i> del D.Lgs. 231/2001)	
1. PREMESSA.....	86
2. DESCRIZIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI EX ART. 377 <i>BIS</i> C.P.	86
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO	88
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	88
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO	89
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI	90
 SEZIONE I – REATI AMBIENTALI (Artt. 25 <i>undecies</i> del D.Lgs. 231/2001).....	
1. PREMESSA.....	92
2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO.....	92
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO	96
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	96
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO	97



6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI98

SEZIONE L – REATI TRIBUTARI (Art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001)..... 101

1. PREMESSA.....101
2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO..... 101
3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO 104
4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E LE PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI 104
5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO 105
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI 107

INTRODUZIONE

1. FUNZIONE ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

L'obiettivo della Parte Speciale del presente Modello è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello

2. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

In coerenza con la norma di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto, SaluteMia ha provveduto, all'esito dell'attività di identificazione dei reati presupposto di cui alla Parte Generale, ad identificare le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati, nonché le attività cosiddette "a rischio", vale a dire le potenziali modalità attuative delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

La Parte Speciale si articola in sezioni che corrispondono ad ogni categoria di reato presupposto prevista nel Decreto che presenta possibili profili problematici nell'ambito della realtà societaria.

Per ogni Sezione è prevista:

- una premessa iniziale;
- la descrizione delle fattispecie di reato a rischio¹;
- l'identificazione delle aree e delle attività aziendali esposte al rischio²;
- i principi generali di comportamento da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- i principi specifici che i Destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

¹ L'individuazione delle condotte esemplificative delle singole fattispecie di reato è stata elaborata da un consulente esterno la cui attività è riprodotta in questa sede.

² L'individuazione delle aree e delle attività aziendali esposte al rischio è stata effettuata da un consulente esterno la cui attività è riprodotta in questa sede.



SaluteMia
Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri

- i controlli dell'OdV e i flussi informativi.

Con riferimento alla descrizione delle singole fattispecie di reato a rischio, si è ritenuto di riportare gli elementi costitutivi anche di talune fattispecie che, pur non essendo state ritenute rilevanti ai fini del Modello, è comunque opportuno che siano conosciute dai Destinatari.



SaluteMia
Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri

SEZIONE A
REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(Artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

SEZIONE A - I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

1. PREMESSA

La presente Sezione si riferisce ad alcuni reati, considerati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico, ovvero della Pubblica Amministrazione.

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 ha modificato gli artt. 316, 316 ter, 319 quater, 322 bis e 640 del Codice Penale e integrato gli artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001. Conseguentemente la fattispecie di reato della presente Sezione vanno riferite, nei termini indicati dal Decreto, anche all'Unione Europea nonché alla frode nelle pubbliche forniture, al peculato, all'abuso di ufficio e al contrabbando.

Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 sono ricomprese nel codice penale, nel titolo relativo ai "delitti contro il patrimonio":

- art. 640, comma 2 c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea";
- art. 640 *ter* c.p. "Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico".

Le fattispecie considerate dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, disciplinate nel codice penale al titolo relativo ai "delitti contro la Pubblica Amministrazione", sono invece quelle di seguito riportate:

- art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione";
- art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio";
- art. 319 *bis* c.p. "Circostanze aggravanti";
- art. 319 *ter* c.p. "Corruzione in atti giudiziari";
- art. 319 *quater* c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità";
- art. 320 c.p. "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio";
- art. 321 c.p. "Pene per il corruttore";
- art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione";
- art. 346 *bis* c.p. "Traffico di influenze illecite".

La fattispecie introdotta con l'art. 25 *sexiesdecies* relativa al contrabbando non è applicabile a SaluteMia in quanto si sostanzia in attività distanti dal business aziendale.

1.1. DEFINIZIONE DI ENTE PUBBLICO, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Prima di addentrarsi nella descrizione delle singole fattispecie di reato di cui alla presente Sezione, occorre fornire una definizione di “ente della pubblica amministrazione”, “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio”, nei termini di seguito riportati.

(i) Ente pubblico

Agli effetti della legge penale, si considera tale l'ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono “*tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici*”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti, categorie di enti, o singole articolazioni di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali: Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Banca d'Italia; Autorità Garante per la protezione dei dati personali Agenzia delle Entrate; ISVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO, ASL;

- Enti e Monopoli di Stato.

Si consideri che anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

(ii) Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il comma 2 precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che, rispettivamente ed alternativamente, costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

(iii) Incaricato di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 cod. pen., ai sensi del quale *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il legislatore fissa la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – al pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'Autorità stessa e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore, inoltre, ha precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine”, né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO

(i) Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea costituisce un'ipotesi aggravata di truffa e si configura nel caso in cui si realizzi un ingiusto profitto quale

conseguenza di artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea. Nella nozione di artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera), sono compresi anche la menzogna o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che lo Stato (o altro ente pubblico) patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi all'inganno ai danni di funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico). Il profitto può anche consistere in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato potrebbe realizzarsi in caso di alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione trasmessa agli enti pubblici competenti o nella omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione trasmessa agli enti pubblici competenti, qualora sia ravvisabile un danno economico in capo agli enti pubblici coinvolti.

Il fine di commissione del reato potrebbe essere quello di trarre un ingiusto profitto dalla produzione di documentazione non veritiera/non corretta, ovvero dalla presentazione di comunicazioni non veritiere/non corrette al fine di dimostrare la regolarità degli adempimenti richiesti dalla legge e non effettivamente attuati.

(ii) Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Il reato di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente, ove commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Il predetto reato potrebbe realizzarsi in varie fasi: (i) in fase di raccolta ed inserimento di dati, (ii) in fase di elaborazione, (iii) in fase di emissione.

In tutte queste ipotesi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il predetto reato potrebbe configurarsi nell'alterazione dei dati fiscali o previdenziali contenuti nel Modello 770 trasmesso alla Pubblica Amministrazione, qualora ne derivi un ingiusto profitto con un danno per l'ente pubblico coinvolto.

(iii) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. cd. "corruzione propria")

Tali fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi: (i) in un atto dovuto (ad esempio, per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza); (ii) in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, il caso del pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara); (iii) in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (ad esempio, l'offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Il reato di corruzione si differenzia (i) dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la coazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio; (ii) dalla induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità sulla base della situazione di parità sostanziale tra il privato e l'agente pubblico nei casi di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione cd. propria e sull'abuso della qualità o delle funzioni che connota, invero, il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Si sottolinea come nella corruzione l'oggetto della promessa possa consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta

persona, sia in qualsiasi altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i reati di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbero essere realizzati dal Presidente e/o dal Direttore Generale, dal Responsabile Affari Generali, Gestione Iscritti e/o dal Responsabile Gestione Risorse Umane / Gestione Amministrazione e controllo, anche in concorso con altre figure aziendali, mediante le seguenti condotte:

- a) dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a pubblici ufficiali o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti per conto della P.A., anche su richiesta di questi ultimi. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.
- b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al pubblico ufficiale, anche su richiesta di quest'ultimo, attraverso (i) assunzione di persona legata al pubblico ufficiale o comunque su segnalazione di quest'ultimo, (ii) gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi o, più in generale, atti di liberalità, oppure (iii) stipula di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal pubblico ufficiale a condizioni non congrue rispetto alla prestazione ricevuta.

(iv) Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti, nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

(v) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, indipendentemente dal fatto che l'ente sia parte del procedimento.

Tale reato può essere commesso nei confronti di un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'Autorità giudiziaria (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una

parte nel contenzioso, al fine, ad esempio, di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

(vi) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità sussiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, su sollecitazione del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, abusando del proprio potere, induca indebitamente i soggetti aziendali a dare o promettere denaro o altra utilità al medesimo referente della Pubblica Amministrazione o a terzi. Il fine potrebbe essere, ad esempio, quello di indurre il pubblico funzionario a influenzare illecitamente posizioni e decisioni a favore dell'ente.

(vii) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

(viii) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319 *bis*, nell'art. 319 *ter* e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

(ix) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato di istigazione alla corruzione si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il terzo comma dell'art. 322 c.p. incrimina il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue

funzioni o dei suoi poteri o da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p. (atto contrario ai doveri di ufficio).

Per quanto concerne esempi di possibili modalità di realizzazione del reato si rinvia a quanto già detto in relazione al delitto di corruzione.

(x) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il traffico di influenze illecite è una fattispecie di reato che si configura nell'ipotesi in cui l'agente, sfruttando o vantando le relazioni esistenti (ad esempio, relazioni di amicizia, professionali, ecc.) con soggetti pubblici, oppure vantando relazioni simili, tuttavia soltanto asserite e in realtà insussistenti, si faccia dare o promettere un'utilità indebita (quale denaro o altri benefici, anche non patrimoniali) come prezzo per la propria intermediazione, oppure per remunerare i soggetti pubblici per l'esercizio delle loro funzioni o poteri.

Tale reato colpisce condotte prodromiche alla corruzione, ponendosi fuori dal caso di concorso nel reato di corruzione.

Solitamente la condotta viene posta in essere da "faccendieri" e simili mediatori che si interpongono – realmente o per millanteria – fra pubblico e privato, e ottengono indebiti benefici.

La norma non punisce solo il mediatore, ma anche chi dà o promette a questi l'indebita utilità. Si noti che la fattispecie è aggravata qualora i fatti siano commessi in relazione al compimento di attività pubbliche di natura giudiziaria, oppure per remunerare il soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, oppure per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio.

La legge 9 marzo 2022 n. 22 ha aggiunto al decreto 231/2001 gli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies ampliando l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Gli articoli in questione riguardano i delitti contro il patrimonio culturale e il riciclaggio e devastazione di beni culturali e paesaggistici e non producono conseguenze per Salutemia riguardando attività totalmente estranee al business aziendale.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti (A.A.I.) anche in occasione di verifiche ispettive;
- formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli organi di controllo;
- utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- gestione dei rapporti con gli associati;
- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- gestione del contenzioso.

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnalano:

- gestione degli adempimenti nei confronti dei funzionari degli Enti Pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di licenze, permessi e certificati funzionali all'esercizio delle attività aziendali;
- gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni ed Autorità;
- gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti appartenenti a Enti Pubblici a livello locale e/o regionale, finalizzati a mantenere/consolidare le relazioni in essere e sviluppare nuove relazioni con i predetti soggetti;
- gestione degli adempimenti nei confronti dei funzionari degli Enti Pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di licenze, permessi e certificati funzionali all'esercizio delle attività aziendali;

- gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, quali:
 - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione dei rapporti con gli associati, anche con riferimento all'attività di liquidazione del sinistro;
- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;
- gestione dei rapporti con parti terze (ad esempio: clienti, compagnie assicurative, intermediari assicurativi, etc.) per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti dell'Ente o dall'Ente nei confronti di terze parti.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, come di seguito illustrati.

In linea generale, è fatto divieto di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su indicazione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per SaluteMia;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori o altri soggetti terzi che operino per conto di SaluteMia, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto alcuni dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per SaluteMia;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificamente, a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, parenti o affini di questi o altrimenti soggetti da questi segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura), sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi, a prevenzione della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai processi strumentali alla commissione degli stessi.

In particolare:

- nell'attività di gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive:
 - le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la P.A. sono gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dall'Ente, dal Presidente, dal Direttore Generale e dai soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
 - laddove possibile gli incontri con Soggetti Pubblici si svolgono alla presenza di esponenti di SaluteMia, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata; tale informativa è comunicata al responsabile, archiviata e conservata;
 - ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.
 - nell'attività di gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni è necessario garantire il rispetto dei principi comportamentali adottati dall'Ente da parte del Presidente, del Direttore Generale e dei soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
 - durante le ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative (ad esempio relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- nell'attività di selezione, assunzione e gestione del personale, l'Ente opera una scelta sulla base di criteri di trasparenza, meritocrazia, professionalità e onorabilità. In particolare, la selezione del personale e dei collaboratori si basa sui seguenti parametri:

- professionalità rispetto all'incarico e alle mansioni da assegnare;
- uguaglianza di trattamento dei candidati;
- presentazione da parte di ciascun candidato prima dell'assunzione del casellario giudiziario o del certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato o documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- nella procedura di assunzione le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di poteri idonei;
- non è assunto personale che non abbia caratteristiche di conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono l'informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Ente relativamente al Modello 231 e al relativo Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano l'Ente e alle normative vigenti;
- nell'attività di acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali:
 - è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
 - al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze, dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte e la scelta è fondata su criteri oggettivi, derogabili soltanto in presenza dei presupposti di (i) acquisti di modico valore, da intendersi per tali quelli inferiori ad euro 1.000 e (ii) urgenza. In entrambi tali casi sarà possibile procedere immediatamente all'acquisto, ma, nell'ipotesi di deroga dovuta a motivi di urgenza ed ove l'importo superi gli euro 1.000, dovrà essere tempestivamente inviata al Presidente, comunque non oltre la settimana in cui l'acquisto è avvenuto, una comunicazione relativa all'effettuazione dell'acquisto medesimo e delle ragioni di urgenza che lo hanno determinato.

- è predisposto un elenco di fornitori e consulenti gestito nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorato periodicamente al fine di verificarne la correttezza dei dati inseriti;
- salvo che si tratti di soggetti sottoposti a vigilanza pubblica, la richiesta di esibizione del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – non anteriore a tre mesi – qualora si intenda intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non inseriti nella lista dei consulenti e fornitori;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentati mediante un contratto o una lettera di incarico;
- gli ordini di acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- i contratti o gli ordini di acquisto e le lettere di incarico con professionisti o consulenti, contengono l'informativa sulle norme comportamentali adottate dall'Ente relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che i comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano l'Ente e alle normative vigenti possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata della merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- il Responsabile Gestione Amministrazione e controllo effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i Documenti di Riscontro.
- nell'attività di gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni:
 - le sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di *budget* approvati e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice Etico;
 - le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale di SaluteMia devono essere canalizzate verso il Responsabile Gestione Amministrazione e controllo, che le sottopone al processo valutativo ed autorizzativo previsto dalle procedure aziendali;
 - le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotato di idonee procure;
 - è mantenuta adeguata tracciabilità delle donazioni e sponsorizzazioni.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali l'Ente disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle aree a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi:

- notizie e/o provvedimenti relativi ad eventuali controlli da parte di soggetti pubblici dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riferimento alle attività a rischio di cui al paragrafo 3 della presente Sezione;
- notizie e/o verbali delle verifiche ispettive eventualmente condotte da Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- notizie e/o provvedimenti riguardanti lo svolgimento di indagini dell'Autorità giudiziaria per i reati-presupposto;
- notizie relative all'inizio di ogni attività ispettiva e relazioni dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Sindaco, dai Dirigenti e/o dai Dipendenti, nei confronti dei quali l'Amministrazione Giudiziaria proceda per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- notizie relative al coinvolgimento di fornitori, consulenti e *partner* commerciali in contenziosi aventi ad oggetto reati puniti e previsti dal D.Lgs. 231/01;
- *report* sui contenziosi attivi e passivi in atto;
- revisione delle clausole contrattuali ex D.Lgs. 231/2001;



SaluteMia
Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri

- indicazione di nuove procedure adottate da SaluteMia o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad attività a rischio;
- eventuali modifiche dei poteri societari (nuove deleghe e procure).

SEZIONE B



SaluteMia
Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI
DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE
(Artt. 24 *bis* e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001)**

SEZIONE B – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE (ARTT. 24 *BIS* E 25 *NOVIES* DEL D.LGS. 231/2001)

1. PREMESSA

La presente Sezione si riferisce ad alcuni reati, considerati dagli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001.

Tali reati, pur tutelando interessi giuridici differenti, sono accomunati dal fatto che entrambe le fattispecie di reato presuppongono un non corretto utilizzo delle risorse informatiche, con la conseguenza che le aree a rischio risultano, almeno in parte, sovrapponibili.

I principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire, tra l’altro, la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Le fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001 sono ricomprese nel titolo relativo ai “delitti contro la persona”:

- art. 615 *ter* c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”;
- art. 615 *quater* c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici”;

ed in quello relativo ai “delitti contro la fede pubblica”:

- art. 491 *bis* c.p. “Falsità riguardanti un documento informatico”.

Le fattispecie considerate dall’art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001, sono disciplinate dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” ed in particolare:

- art. 171;
- art. 171 *bis*.

2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO

(i) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – che rientra tra i delitti contro la libertà individuale - si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

L'accesso è abusivo in quanto effettuato contro la volontà del titolare del sistema, che può essere manifestata anche implicitamente, tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

A tal riguardo, si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando, ad esempio, all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi di un soggetto che acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del *personal computer* altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di *file*, ma limitandosi ad eseguire una copia (cd. accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (cd. accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il reato si realizza anche qualora l'agente abbia utilizzato il sistema informatico per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti reati potrebbero essere commessi da amministratori di sistema o da personale di Funzioni coinvolte che, dietro richiesta dei responsabili dell'Ente, accedano abusivamente ai dati sugli applicativi interni e/o ai sistemi gestionali e contabili di soggetti terzi che possano essere di rilievo per SaluteMia.

La violazione delle norme potrebbe essere commessa al fine di:

- consentire di accedere a sistemi informatici o telematici del cliente ovvero consentire a terzi tale accesso mediante consegna dei codici di accesso al fine di ottenere un vantaggio per l'Ente;
- consentire di acquisire informazioni su *competitor*, con un vantaggio derivante da una migliore capacità di orientare le decisioni e gli indirizzi aziendali;
- consentire di acquisire informazioni per lo *scoring* dei clienti, anche di natura sensibile, con un evidente vantaggio sotto il profilo del contenimento del rischio.

(ii) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p. sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo, consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (quali, *badge* o *smart card*).

Il reato si configura sia nel caso in cui il soggetto sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) e li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. L'art. 615 *quater* c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso, oppure il superamento delle misure di sicurezza.

(iii) Falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)

La fattispecie di reato di falsità in documenti informatici stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un "Documento Informatico", equiparato a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i potenziali illeciti in tale ambito si possono configurare tramite modifica dei dati economici / finanziari con la volontà di distorcere il reale stato della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente: (i) da parte di soggetti non abilitati; (ii) da parte di soggetti abilitati (ad esempio, addetti amministrativi, Responsabili o amministratori di sistema) tramite l'utilizzo di credenziali di autenticazione e profili autorizzativi correttamente assegnati.

(iv) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a) *bis* e comma 3 L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a) *bis*, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di

qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa. L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono *server* attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore. La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete. Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori, in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri.

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a) *bis*, sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui, ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma, consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente riproduca su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(v) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 *bis* L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati. Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché

dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Ente qualora vengano utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n.184 ha inserito l'art.25 octies 1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) nel decreto 231 introducendo tra i presupposti per la responsabilità delle persone giuridiche i reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il decreto stabilisce alcune modifiche al codice penale:

art. 493 ter (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Chiunque al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.....

art 493 quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)
art. 640 ter (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

In linea teorica, la fattispecie di cui all'art.493 ter può trovare applicazione anche per SaluteMia. Pertanto, al fine di impedire la commissione del reato viene previsto uno strumento di controllo consistente nella realizzazione e trasmissione all'OdV di uno specifico elenco delle operazioni effettuate con carta di credito o di pagamento.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati:

- utilizzo di sistemi informatici aziendali;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le A.A.I. anche in occasione di verifiche ispettive (solo con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 491 *bis* c.p.).

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnalano:

- gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici dell'Ente, con specifico riferimento ai seguenti ambiti:
 - gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
 - gestione e protezione della postazione di lavoro;
 - gestione degli accessi da e verso l'esterno;
 - gestione e protezione delle reti;
 - gestione degli *output* di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (ad esempio, USB, CD, etc.);
 - gestione della sicurezza fisica delle risorse informatiche.

- falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, alla rendicontazione in formato elettronico di attività e/o attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti dell'Ente;
- installazione, gestione, utilizzo e riproduzione di *software* tutelati dal diritto d'autore nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo di seguito illustrati.

In linea generale, è fatto divieto di:

- utilizzare, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale;
- tenere comportamenti attinenti all'utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore.

L'Ente osserva a sua volta i seguenti adempimenti:

- fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi ed al rischio della commissione dei reati di alla presente Parte Speciale;
- regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche e di rete a protezione dei *server* e, in generale, delle proprie risorse informatiche;

- effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
- garantisce, anche attraverso idonei flussi autorizzativi, che le immagini utilizzate dall'Ente a scopi pubblicitari siano liberamente utilizzabili, oppure siano di proprietà di SaluteMia, ovvero l'Ente ne abbia acquisito i diritti di utilizzo.

5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nella presente Sezione.

In particolare, nell'utilizzo di sistemi informatici aziendali, è fatto divieto ai Destinatari di:

- falsificare documenti informatici relativi, ad esempio, alla rendicontazione in formato elettronico di attività e/o attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti dell'Ente;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dall'Ente;
- installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere utilizzati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- installare o utilizzare strumenti *software* non autorizzati;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- compromettere o tentare di compromettere i controlli di sistemi informatici aziendali in mancanza di autorizzazione da parte dell'IT;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'Ente le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti e di terzi per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti e di terzi al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;



- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, etc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui l'Ente sia coinvolto a qualunque titolo;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione per finalità non connesse all'attività lavorativa;
- utilizzare strumenti informatici diversi da quelli in dotazione;
- accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;
- accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto;
- utilizzare *software*, immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi.

L'Ente, a sua volta, pone in essere i seguenti adempimenti:

- informa adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi e sull'utilizzo delle *password* secondo gli standard internazionali;
- informa i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informa i Destinatari della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;
- imposta i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente (tale misura di sicurezza consiste, ad esempio, nella predisposizione del blocco automatico dello *screen saver*);
- fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;

- dota la stanza dei *server* di dispositivi (chiavi o *badge*) che consentono l'accesso solo a specifiche funzioni aziendali e ditte in *outsourcing* con compiti in materia di sicurezza informatica e di pertinenza legata ad attività manutentive dei sistemi ed impianti ivi contenuti;
- protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- disciplina l'*iter* autorizzativo per la richiesta e la conseguente applicazione di dispositivi informatici sulla rete aziendale;
- fornisce ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e *antivirus* e fa sì che, ove possibile, questi non possano essere disattivati;
- adotta adeguate metodologie di controllo al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di più licenze rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi *software*;
- limita l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi in grado di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- qualora sia necessario accedere alla rete informatica dall'esterno (il c.d. "accesso da remoto"), limita l'accesso alla rete informatica aziendale adottando e mantenendo sistemi di autenticazione coerenti rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali SaluteMia disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque Funzione aziendale, Dipendente e/o componente degli Organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando i flussi informativi verso l'OdV disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle aree a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Sezione trasmettono all'OdV – in aggiunta rispetto ai flussi già indicati nella Sezione A e da intendersi espressamente richiamati – i seguenti flussi ulteriori:

- (i) con riferimento ai “delitti informatici” i responsabili operanti nelle relative aree a rischio trasmettono:
 - descrizione dei presidi informatici adottati dall'Ente per impedire utilizzi impropri dei sistemi informatici da parte dei dipendenti;
 - test effettuati nel periodo di riferimento per verificare l'efficacia dei sistemi di sicurezza informatica;
 - segnalazione di eventuali utilizzi scorretti dei sistemi informatici da parte del personale dipendente;
 - descrizione di criticità evidenziate nel periodo di riferimento (ad esempio, installazione di *software* non autorizzati, accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze *server*, manomissione di dati etc.);
 - segnalazione di eventuali utilizzi scorretti dei sistemi informatici da parte del personale dipendente e indicazione delle sanzioni disciplinari irrogate;
 - elenco delle operazioni effettuate con carta di credito o di pagamento;

- (ii) con riferimento ai “delitti in materia di violazione del diritto d'autore” i responsabili operanti nelle relative aree a rischio trasmettono altresì all'OdV i seguenti flussi informativi:
 - descrizione dei presidi adottati nell'ambito della gestione delle licenze *software* e banche dati;
 - controlli sull'utilizzo delle licenze *software* effettuate internamente o da fornitori esterni e segnalazione di eventuali criticità rilevate.



SaluteMia
Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri

SEZIONE C
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Artt. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001)

SEZIONE C – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL D.LGS. 231/2001)

1. PREMESSA

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha aggiunto l'art. 24 *ter* al D.Lgs. n. 231/2001, introducendo, fra i reati presupposto di cui al Decreto, ulteriori fattispecie rilevanti, cumulativamente indicate come “Delitti di criminalità organizzata”.

All’esito dell’attività di *risk assessment* di SaluteMia i reati disciplinati all’art. 24 *ter* del Decreto non appaiono anche solo astrattamente realizzabili. Tuttavia, sempre secondo una logica teorica, si fornisce una breve descrizione del reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., l’unico che è stato individuato - tra i delitti di criminalità organizzata - quale fattispecie astrattamente rilevante tenuto conto della realtà di SaluteMia.

2. DESCRIZIONE DEL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE EX ART. 416

C.P.

L’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. è un delitto associativo contro l’ordine pubblico e si realizza mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

Si tratta di un reato plurisoggettivo (nel senso che perché sia configurabile necessita della partecipazione di minimo tre persone).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale.

La condotta consiste nel promuovere, costituire o organizzare l’associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all’associazione, infatti, integra la fattispecie di reato, purché l’accordo criminoso risulti diretto all’attuazione di un programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato, sono: (i) un vincolo associativo stabile; (ii) la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; (iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un

indeterminato programma criminoso; (iv) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: (i) la scorreria in armi (art. 416, comma 4, c.p.); (ii) il numero di dieci o più degli associati (art. 416, comma 5, c.p.); associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi (art. 416, comma 6, c.p.); (iii) associazione diretta a commettere delitti a danno di minori quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale a danno di un minore, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni, adescamento di minorenni, ecc. (art. 416, comma 7, c.p.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso di:

- transazioni aziendali nell'ambito delle quali si instauri un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con una controparte potenzialmente qualificabile come soggetto c.d. "a rischio", determinando condotte che potrebbero consistere in favoreggiamenti e/o altra utilità a soggetti/iniziativa potenzialmente legati a condotte illegali in materia di associazione per delinquere;
- effettuazione di transazioni la cui controparte sia riconducibile, direttamente o indirettamente, ad associazioni che perseguano fini vietati dalla legge e/o contrari all'ordine pubblico, nazionale e internazionale;
- supporto economico o finanziario a persone o associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- rapporti, anche in situazione di particolare pericolo e/o urgenza, con organizzazioni che perseguano fini non leciti;
- partecipazione ad una organizzazione criminosa facendone derivare un vantaggio per l'Ente, indipendentemente dalla commissione di reati specifici;
- commissione di un reato previsto dal Decreto con l'aggravante del vincolo associativo e, quindi, con la conseguente applicazione di eventuali sanzioni aggiuntive.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 c.p.:

- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione del contenzioso;
- gestione dei rapporti con gli associati.

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnala, in via meramente prudenziale, il coinvolgimento dell'Ente in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. e il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p.

In via esemplificativa, tale situazione potrebbe verificarsi nell'ambito delle attività di:

- gestione dei rapporti con gli associati;
- acquisto;
- gestione dei rapporti con la Compagnia di assicurazione;
- selezione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione dei contenziosi.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo al fine di impedire la commissione del reato di cui alla presente Sezione.

In linea generale, nell'espletamento della propria attività i predetti soggetti sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale, sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali e dei Dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne

comunicazione Consiglio di Amministrazione, all'OdV e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;

- non intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che siano riconducibili, direttamente o indirettamente, ad associazioni che perseguano fini vietati dalla legge e/o contrari all'ordine pubblico, nazionale e internazionale;
- informare immediatamente le Autorità di Polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone autorizzate.

5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Al fine di garantire adeguate misure di sicurezza nell'ambito delle singole attività a rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree a rischio, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi:

- nella selezione, assunzione e gestione del personale del personale e dei collaboratori l'Ente opera una scelta sulla base di criteri di trasparenza, meritocrazia, professionalità e onorabilità. In particolare, la selezione del personale e dei collaboratori si basa sui medesimi parametri previsti nella Sezione A della presente Parte Speciale, da intendersi in questa sede integralmente richiamati;
- nell'attività di acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze e incarichi professionali sono da intendersi integralmente richiamati i parametri già indicati nella Sezione A. Inoltre, salvo che si tratti di soggetti sottoposti a vigilanza pubblica, deve essere richiesta l'esibizione del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – non anteriore a tre mesi – qualora si intenda intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non inseriti nell'elenco dei fornitori e consulenti.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali l'Ente disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza

limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando i flussi informativi verso l'OdV disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i responsabili operanti nelle aree a rischio di commissione del delitto associativo previsto nella presente Sezione – oltre ai flussi informativi già indicati nella Sezione A e che si intendono in questa sede integralmente richiamati – trasmettono all'OdV i seguenti flussi informativi ulteriori:

- segnalazioni di interferenze criminali nell'ambito di attività aziendali;
- segnalazione di denunce a carico dell'Ente per reati commessi da due o più dipendenti;
- registrazione di accessi non autorizzati e/o giustificati presso gli uffici dell'Ente.



SaluteMia
Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri

SEZIONE D
REATI SOCIETARI
(Art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)

SEZIONE D – REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001)

1. PREMESSA

Nella presente Sezione sono esaminate le fattispecie contemplate all'art. 25 *ter* del Decreto relative ai “reati societari” che potrebbero ritenersi astrattamente applicabili a SaluteMia.

2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO

(i) False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (art. 2621 e 2621 *bis* c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorché, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi.

L'art. 2621 *bis* c.c., comma 2, introduce un trattamento di favore nei confronti delle medie e piccole imprese, per le prime prevedendo una cornice di pena attenuata se il fatto sia di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'ente e delle modalità o degli effetti della condotta e, per le altre, individuate mediante il ricorso all'art. 1 cpv L.Fall., stabilendo una cornice di pena autonoma e la perseguibilità a querela.

In linea di principio, tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i Soci o i terzi e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, effettuino:

- modifica, anche in concorso con altri, dei dati contabili presenti sul sistema informatico (inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali), tale da fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria difforme dal vero;

- iscrizione contabile di poste per operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche dell'Ente, anche in concorso con altri soggetti;
- esposizione consapevole di informazioni non rispondenti al vero in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, ovvero comunicazione delle stesse in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle predette informazioni, anche nel caso i fatti siano di lieve entità.

(ii) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato potrebbe configurarsi con la realizzazione di una delle seguenti condotte da parte degli amministratori, al fine di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo dei Soci mediante:

- occultamento delle informazioni richieste dai Soci e dagli Organi di Controllo, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
- omissione di informazioni e/o mancata esibizione della documentazione societaria e amministrativo contabile;
- mancata esibizione e/o alterazione dei Libri Sociali, delle informazioni e della documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo.

(iii) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato di corruzione tra privati punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che, rivestendo una determinata qualifica all'interno dell'ente (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari), anche per interposta persona, a seguito della dazione, dell'offerta o della promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità non dovuti, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena è attenuata nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Ai fini della responsabilità dell'ente, rileva unicamente la condotta del soggetto che, anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c.

La condotta rilevante, ai fini della possibile insorgenza della responsabilità dell'ente, ove commessa nell'interesse o vantaggio dello stesso, consiste dunque nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità, da parte di soggetto appartenente all'ente, con funzione apicale o meno, o anche per interposta persona ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di un altro ente.

È previsto infine un aggravio di pena, nella misura del doppio, laddove l'ente cui appartengono i destinatari dell'offerta o promessa, emetta titoli quotati in un mercato italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del T.U.F.

A seguito della riforma del 2017, il reato può essere commesso anche per il tramite di una persona interposta ed anche da coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle contemplate dalla norma e sopra menzionate. Sempre in sede di riforma, è stato infine eliminato dal testo del nuovo art. 2635 c.c. il riferimento alla necessità che la condotta illecita "cagioni nocimento alla società". Tale modifica comporta la trasformazione della fattispecie da reato di danno/evento in reato di pericolo/condotta, con conseguente maggior rischio di realizzazione del reato in termini di astratta probabilità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il predetto reato potrebbe essere realizzato al fine di indurre la controparte privata a:

- favorire indebitamente l'Ente nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione degli accordi commerciali;
- ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti contrattuali;
- evitare l'applicazione di penali contrattualmente stabilite.

(iv) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

La fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati si articola in due ipotesi.

Una prima ipotesi punisce chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali o aventi una funzione direttiva in società o in enti privati, finalizzata al compimento o

ala omissione di un atto, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non venga accettata.

Una seconda ipotesi punisce la condotta di chi sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora la sollecitazione non venga accettata.

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. Tale reato è rilevante ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento alla corruzione in forma attiva.

(v) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica del reato di illecita influenza sull'assemblea prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato potrebbe essere integrato da una condotta di:

- simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri;
- esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. dazioni di denaro a Soci).

Il fine di commissione del reato potrebbe essere quello di indurre la determinazione della maggioranza in Assemblea verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari, allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'ente.

(vi) Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza (art.2638 c.c.)

La condotta criminosa del reato di ostacolo delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza potrebbe essere commessa negli obblighi di comunicazione ed in fase di verifica, mediante, ad esempio:

- effettuazione di comunicazioni ai Funzionari delle Autorità Amministrative Indipendenti di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o di altri fatti e valutazioni non rispondenti al vero;

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza.

Il fine di commissione del reato potrebbe essere ad esempio quello di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dall'Autorità Amministrative Indipendenti e/o di impedire l'accesso alle informazioni da quest'ultima richieste.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati.

Con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali e di impedito controllo di cui agli artt. 2621 e 2625 c.c.:

- formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo.

Con riferimento ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati:

- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- gestione del contenzioso;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione dei rapporti con gli associati.
- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.

Con riferimento ai reati di illecita influenza sull'assemblea di cui all'art. 2636 c.c. e di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza di cui all'art. 2638 c.c. si segnala il seguente processo a rischio:

- formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo.

Tra le attività aziendali esposte a rischio si segnalano, con riferimento al reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c.:

- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito / credito;
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio dell'Ente, o delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c.:

- gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio d'esercizio;
- gestione delle attività di tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali.

Con riferimento ai reati di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 *bis* c.c.:

- negoziazione, definizione e stipula dei contratti di servizio con controparti aventi natura privatistica (ad esempio, le compagnie assicurative);
- gestione dei rapporti con parti terze, quali i clienti, per la definizione di pre-contenziosi o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti dell'Ente o dall'Ente nei confronti di terze parti;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione dei rapporti con gli associati, anche con riferimento all'attività di liquidazione del sinistro;
- gestione delle transazioni con le compagnie assicurative, con particolare riferimento a:
 - bonifici disposti nei confronti dalle compagnie assicurative relativi ai premi delle polizze sottoscritte dagli associati;

- bonifici disposti dalle compagnie assicurative nei confronti dell'Ente per il pagamento dei sinistri agli interessati.
- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.

Con riferimento al reato di illecita influenza sull'assemblea di cui all'art. 2636 c.c.:

- predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo sociale.

Infine, con riferimento al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza di cui all'art. 2638 c.c.:

- gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti relativamente allo svolgimento delle attività regolate dalla legge (e.g. Garante per la Protezione dei Dati Personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO

Nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo al fine di non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate di cui all'art. 25 *ter* del Decreto.

In linea generale, nell'espletamento della propria attività i predetti soggetti sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

A tal proposito:

- (i) con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali è fatto divieto ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di:
 - modificare nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, anche in concorso con altri, dati contabili presenti sul sistema informatico (inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali);

- iscrivere a bilancio poste per operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultare fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche dell'Ente, anche in concorso con altri soggetti;
 - esporre consapevolmente informazioni non rispondenti al vero in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- (ii) con riferimento ai reati di impedito controllo è fatto divieto di:
- occultare le informazioni richieste dai Soci e dagli Organi di Controllo, anche tramite la trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;
 - omettere informazioni e/o non esibire della documentazione societaria e amministrativo contabile;
 - omettere di esibizione e/o alterare i libri sociali, le informazioni e la documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo.
- (iii) con riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati è fatto divieto di:
- assumere persona legata al soggetto privato o comunque su segnalazione di quest'ultimo al fine di ottenere come riconoscimento un indebito vantaggio per l'Ente;
 - riconoscere o promettere al soggetto privato una qualche utilità, anche su induzione di quest'ultimo, attraverso la stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal soggetto privato a condizioni non congrue rispetto alla prestazione ricevuta;
 - riconoscere o promettere al soggetto privato, anche su induzione di quest'ultimo forniture/servizi assegnati a società segnalate dal soggetto privato a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta;
 - riconoscere/promettere utilità alla controparte privata, anche su induzione di quest'ultima, attraverso l'erogazione di omaggi / donazioni / sponsorizzazioni nei confronti di soggetti / iniziative segnalati dalla controparte, in difformità a quanto stabilito dalle *policy* aziendali;
- (iv) con riferimento al reato di illecita influenza sull'assemblea è fatto divieto di:
- simulare o predisporre fraudolentemente progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri;

- eseguire atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite (es. dazioni di danaro a Soci).
- (v) con riferimento al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza, è fatto divieto di:
- effettuare comunicazioni ai Funzionari delle Autorità Amministrative Indipendenti di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o di altri fatti e valutazioni non rispondenti al vero;
 - esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza.

Tutti i destinatari del presente Modello ed in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con clienti (attuali o potenziali), consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono altresì tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese. Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV secondo le modalità specificamente previste nella Parte Generale del presente Modello, qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati o di istigazione alla corruzione tra privati.

5. PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'attuazione delle regole generali devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici di seguito descritti con riferimento alle attività a rischio individuate nella presente Sezione. L'Ente, ad integrazione dei principi di seguito descritti, può attivare programmi di informazione e formazione periodica degli esponenti aziendali sulle norme e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti.

5.1. PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI

- nella formazione del bilancio e nella gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo, le comunicazioni sociali e i documenti contabili devono essere redatti conformemente ai seguenti principi:
 - determinazione chiara, completa e precisa dei dati, delle informazioni e dei criteri contabili per l'elaborazione dei documenti e della tempistica per la loro consegna agli organi aziendali competenti;
 - trasmissione di dati e informazioni ai soggetti addetti alla predisposizione dei documenti in oggetto attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione di coloro che hanno inserito i dati nel sistema;
 - documentazione di tutte le operazioni contabili attraverso la conservazione di tutta la documentazione che ne comprovi l'esatta esecuzione.
- nello svolgimento delle attività soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, occorre attenersi ai seguenti principi:
 - attuazione di tutti gli interventi e i presidi di natura organizzativo contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni, avvalendosi anche dell'ausilio degli outsourcer informatici, per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza e alle Autorità fiscali deputate a rilevarli, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
 - nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte dei soggetti delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo consenso del soggetto incaricato di interloquire con l'autorità;
 - alle ispezioni svolte dalle Autorità pubbliche di vigilanza o dalle Autorità fiscali devono partecipare, in rappresentanza dell'Ente, soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato dell'ispezione con le modalità descritte nelle Parte Generale.

5.2. PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

SaluteMia è contraria a qualsiasi condotta che possa, direttamente o indirettamente, costituire o concorrere alla realizzazione dei reati di corruzione tra privati.

A tal proposito, al fine di evitare la commissione dei reati di corruzione tra privati, SaluteMia adotta i seguenti principi procedurali all'interno delle singole aree a rischio:

- nella negoziazione e successiva gestione di contratti per l'acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali, SaluteMia adotta determinati accorgimenti volti ad assicurare trasparenza e tracciabilità al processi di negoziazione e gestione dei contratti anche attraverso: (i) il coinvolgimento di più soggetti nel processo di negoziazione e gestione dei contratti (ii) la previsione di meccanismi interni idonei a evidenziare eventuali anomali scostamenti dalle condizioni contrattuali di norma stabilite nel settore di riferimento;
- nella gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale SaluteMia adotta specifiche procedure aziendali volte a stabilire: (i) i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso medesimo; (ii) le modalità di gestione delle stesse nei rapporti con i difensori e le controparti. In particolare:
 - nella gestione del contenzioso giudiziale o arbitrale, l'Ente conferisce il mandato a difensori che si impegnino contrattualmente a non porre in essere qualsiasi tipo di condotta, direttamente o indirettamente, idonea, anche solo in via strumentale, a configurare i reati di corruzione tra privati, a pena di revoca del mandato stesso;
 - nella gestione del contenzioso stragiudiziale, la negoziazione di accordi transattivi o conciliativi viene seguita da almeno due soggetti appartenenti all'Ente e viene mantenuta traccia di ogni fase della stessa;
 - al fine di consentire l'individuazione di eventuali anomalie nell'*iter* decisionale in merito alla definizione delle principali condizioni di tali accordi transattivi, l'Ente prevede che: (i) le singole fasi del processo di apertura e gestione del contenzioso e degli accordi transattivi siano rese tracciabili, in modo da poter risalire alle responsabilità di chi agisce; (ii) siano predisposti fascicoli documentali e monitorato lo stato del procedimento; (iii) gli eventuali accordi contrattuali siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo ed i poteri conferiti da SaluteMia e correttamente archiviati.
- nella gestione dei flussi monetari e finanziari:

- il Direttore Generale definisce le modalità di gestione della piccola cassa;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti è previamente autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri;
- Il Responsabile Gestione, Amministrazione e Controllo effettua controlli, con periodicità almeno mensile, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (ad esempio, riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua riconciliazioni bancarie e chi le approva;
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti dell'Ente, qualora non previsto dal contratto o dalla lettera di incarico (ad esempio consulenti o collaboratori). Tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o dell'Ente per conto della quale egli presta la propria opera professionale.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali SaluteMia disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda i flussi informativi, fermi restando quelli verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Destinatari trasmettono all'OdV i flussi informativi indicati nella presente Parte Speciale, Sezione A, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.



SaluteMia
Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri

SEZIONE E
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ
INDIVIDUALE
(Art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001)

SEZIONE E – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 *QUINQUIES* DEL D.LGS. 231/2001)

1. PREMESSA

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del Decreto l'art. 25 *quinquies*, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente.

All'esito dell'attività di *risk assessment*, tra i reati disciplinati all'art. 25 *quinquies* del Decreto, appare astrattamente realizzabile solo la fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 *bis* c.p., introdotta nel novero delle fattispecie previste dal Decreto con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, in vigore dal 4 novembre 2016.

2. DESCRIZIONE DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO EX ART. 603 *BIS* C.P.

Tale reato, meglio noto come "caporalato", previsto e punito dall'art. art. 603 *bis* c.p. è costituito dalla condotta di chi:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera a), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai sensi dell'art. 603 *bis*, comma 3, c.p., costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale reato potrebbe essere realizzato mediante utilizzo o impiego di manodopera di soggetti terzi (ad esempio, prestatori d'opera nell'ambito di attività di appalto), nei casi in cui questi ultimi sottopongano i propri lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno oppure nell'assunzione ed impiego di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La possibile finalità di commissione del reato potrebbe essere rispettivamente quella di ottenere un risparmio dei costi derivante dall'affidamento delle attività in appalto a terze parti che non rispettano pienamente, nei rapporti con i propri dipendenti, le condizioni fissate dai contratti collettivi nazionali e dalle altre normative applicabili, o anche quella di ottenere un risparmio di costi derivante dal mancato rispetto delle condizioni fissate dai contratti collettivi nazionali e dalle altre normative applicabili.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 *bis* c.p.:

- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;
- selezione, assunzione e gestione del personale.

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnalano come esempi di attività potenzialmente sensibili:

- gestione degli acquisti, con particolare riferimento all'affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti per la fornitura di personale e/o servizi (ad esempio, manutenzioni, pulizie, etc.);
- gestione del personale, con particolare riferimento alla definizione:
 - dell'orario lavorativo;
 - delle condizioni retributive;

- degli impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo al fine di impedire la commissione del reato di cui alla presente Sezione.

In linea generale, nell'espletamento della propria attività i predetti soggetti sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

I Destinatari devono:

- garantire il massimo rispetto dei diritti umani ed è ribadita l'illegalità di ogni forma di lavoro forzato o di lavoro minorile;
- contribuire a creare un ambiente di lavoro corretto ed armonioso;
- fornire la massima collaborazione alle autorità impegnate nella lotta ai reati di cui alla presente Parte Speciale, nonché ad impedire che l'esercizio dell'attività aziendale possa fungere anche solo da involontario pretesto o occasione per la realizzazione del reato.

5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Al fine di garantire adeguate misure di sicurezza nell'ambito delle singole Attività a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari, nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree a rischio, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi devono essere rispettate le seguenti procedure specifiche di seguito elencate:

- nell'attività di selezione, assunzione e gestione del personale l'Ente opera una scelta nel rispetto dei parametri già indicati con riferimento alla Sezione A di cui alla presente Parte Speciale che si ritengono integralmente richiamati.

Inoltre, la selezione del personale e dei collaboratori si basa sui seguenti ulteriori parametri:

- garantire che il processo di assunzione e gestione del personale si svolga nel pieno rispetto della normativa e della prassi applicabile;
- garantire che il lavoratore (ivi compreso quello eventualmente impiegato per il tramite di agenzie esterne di somministrazione del lavoro) non sia sottoposto ad una disciplina di lavoro (es. orari di lavoro, organizzazione del lavoro, periodi di riposo, ferie, condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza) in violazione della normativa applicabile ivi compresa quella in tema di sicurezza del lavoro;
- astenersi da pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo, retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo, favoritismo o di clientelismo che sono espressamente vietate;
- si assicura che i lavoratori assunti direttamente da SaluteMia a tempo determinato o indeterminato e gli interinali forniscano copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte dell'Ente;
- con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 deve essere garantita l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro devono essere osservate tutte le prescrizioni di riferimento, *in primis* quelle richiamate nel D.Lgs 81/2008;
- nell'acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali, oltre ai principi indicati nella Sezione A della presente Parte Speciale che si intendono integralmente richiamati, è altresì previsto che i fornitori e in generale i collaboratori esterni siano impiegati solo allorché dichiarino di utilizzare il proprio personale in conformità alle normative vigenti, incluse la normativa giuslavoristica e previdenziale, nonché sindacale ed altresì il T.U. Immigrazione.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali l'Ente disciplina l'esercizio delle attività individuate a



rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermo restando i flussi informativi verso l'OdV disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle aree a rischio di commissione del delitto previsto nella presente Sezione, trasmettono all'OdV i flussi informativi già enunciati con riferimento alla Sezione A della Parte Speciale e da intendersi in questa sede espressamente richiamati.



SEZIONE F

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI
GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO –
IMPIEGO DI CITTADINI
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
(Artt. 25 *septies* e 25 *duodecies* del D.Lgs.
231/2001)**

SEZIONE F - I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 23172001) E IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001)

1. PREMESSA

Il presente Modello rappresenta parte integrante e, insieme, strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso SaluteMia, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

SaluteMia, in qualità di datore di lavoro, in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c., nonché al Testo Unico ex D.Lgs. 81/2008, è tenuta ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che - in base al generale criterio di prevedibilità - si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In tale prospettiva, SaluteMia è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO

L'art. 25 *septies* del Decreto originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* del Decreto riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per

imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l’evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il delitto di omicidio colposo si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

(ii) Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 2 c.p.)

Il delitto di lesioni personali colpose gravi o gravissime, si configura ogniqualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell’art. 583, comma 1 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata gravissima, ai sensi del comma 2 della norma, se dal fatto deriva (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

I reati sopra descritti, omicidio colposo e lesioni personali colpose, potrebbero essere imputati all’ente per aver violato (in tutto o in parte) le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) per:

- omesso adeguamento della manutenzione degli immobili;
- mancata formazione/addestramento del personale in merito ai rischi rilevati e alle modalità di prevenzione adottate in essere;
- mancata attività di verifica periodica del rispetto delle prescrizioni e misure interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Il contesto dei predetti reati potrebbe essere, ad esempio, quello di ottenere un beneficio economico, diretto o indiretto, minimizzando, o comunque riducendo, la spesa relativa ad investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il tempo dedicato alle attività connesse alla gestione del sistema sicurezza.

(iii) Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, T.U. sull'immigrazione)

Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che regola l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE e che ha aggiunto l'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

Il reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di "datore di lavoro" occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano: a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis*, c.p. In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Tale reato potrebbe essere commesso, al fine di ottenere un vantaggio economico in termini di riduzione dei costi del personale, nel caso in cui vengano assunti cittadini di paesi extracomunitari:

- privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato;
- il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non risulti rinnovato nei termini di legge.

La punibilità dell'ente è prevista a condizione che i lavoratori occupati irregolarmente siano, alternativamente:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, così come individuate sulla base delle prestazioni svolte e delle condizioni di lavoro applicate.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati previsti dagli artt. 25 *septies* e *duodecies* del Decreto:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008.

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnalano:

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ad attività svolte, ad esempio, presso gli uffici, gli archivi, etc., anche con riferimento all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione) in relazione a contratti di appalto o sub-appalto;
- assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario³, in particolare con riferimento alle seguenti attività:
 - richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
 - monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
 - verifica dei limiti di età;
 - verifica delle condizioni di lavoro;
- attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera⁴, ad esempio la stipula di contratti con società terze per la fornitura di personale e/o servizi (appalti di opere e servizi).

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i

³ Con riferimento a tale attività si segnala che è stata inserita in via meramente prudenziale e, anche in considerazione della realtà societaria di SaluteMia, appare difficile ipotizzare la configurabilità del reato.

⁴ Con riferimento a tale attività si segnala che la stessa non è gestita direttamente da SaluteMia, bensì dalla Società proprietaria dell'immobile in locazione.

seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione di seguito illustrati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori nonché i responsabili di gestione, i soci volontari, i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto dell'ente, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *septies*, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure interne emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure sono contenute in un *framework* documentale articolato in:

- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- Procedure e interventi prioritari individuati in sede di redazione del D.V.R.;
- Istruzioni di lavoro;
- Altri documenti (legislazione, norme tecniche, etc.).

SaluteMia garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo e/o informatico e aggiornati i seguenti documenti:

- Documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- Documento di Valutazione dei Rischi integrato (DUVRI);
- Nomina formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP);
- Documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà sociale;
- Documentazione inerente a regolamenti interni in materia;
- Manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori;
- Ogni procedura adottata per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con riferimento alla prevenzione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dovranno essere rispettati i seguenti principi generali:

- è necessario rispettare gli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- SaluteMia non impiega lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- è vietato l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- è vietato utilizzare lavoro minorile e collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- è necessario assicurare la verifica della regolarità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed un monitoraggio periodico finalizzato a verificare la validità/scadenza dei permessi di soggiorno stessi.

5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'attuazione delle regole generali devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento alle Attività a Rischio individuate nella presente Sezione.

5.1. PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione di reati di omicidio e lesioni colpose di cui all'art. 25 *septies* del Decreto.

- negli adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008:
 - l'Ente è dotato di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente;
 - SaluteMia ha, inoltre, individuato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, SaluteMia deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL), di tutela dell'ambiente nonché assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:
 - una costante analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;

- la programmazione della prevenzione;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- l'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine impianti e dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di procedure antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori;
- devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati;
- il DVR deve essere elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate;
- devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- a ciascun lavoratore è fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica in relazione all'attività effettivamente svolta;
- devono essere previste nel sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio adottato da SaluteMia nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla

contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL.

5.2. PRINCIPI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

I principi comportamentali specifici con riferimento alla prevenzione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:

- si assicura che tutti i lavoratori che prestano a proprio favore attività lavorative siano impiegati regolarmente, richiedendo documentazione specifica in fase di assunzione o prevedendo clausole contrattuali nei contratti con soggetti terzi;
- nei contratti con soggetti terzi per la fornitura di prestazioni lavorative, prevede clausole contrattuali concernenti:
 - la garanzia da parte del fornitore della prestazione lavorativa che nell’ambito delle attività di assunzione di dipendenti stranieri e di successiva gestione delle risorse umane siano state eseguite tutte le procedure previste dalle disposizioni normative vigenti in tema di immigrazione;
 - la manleva a favore dell’Ente affinché quest’ultima sia liberata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la controparte utilizzi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno.

6. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L’Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali SaluteMia disciplina l’esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell’Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV, in relazione alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, svolge le seguenti attività:

- verifiche periodiche (avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia) sul rispetto dei principi generali e speciali contenuti nella presente Parte Speciale, nonché sulle procedure operative adottate in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valutandone l'efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto;
- proposizione ai soggetti competenti di SaluteMia di eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- collaborazione alla predisposizione e/o modifica delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:
 - partecipare agli incontri organizzati da SaluteMia tra le funzioni preposte alla sicurezza;
 - incontrare periodicamente il RSPP;
 - accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle attività a rischio di commissione di "Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" previste nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi, che si aggiungono a quelli già previsti nella Sezione A della presente Parte Speciale e da intendersi espressamente richiamati in questa sede:

- *report* sulla sicurezza contenente i dati relativi all'Ente, le prove di evacuazione effettuate e gli infortuni verificatisi nel periodo di riferimento nonché aggiornamento sui rischi concernenti l'attività aziendale e sulle misure di sicurezza adottate;



- modifiche e/o integrazioni apportate alla politica della salute e sicurezza sul lavoro;
- variazioni della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. nomina del RSPP, medico competente ecc.);
- aggiornamenti in merito ai rinnovi e/o modifiche delle certificazioni in materia di sicurezza;
- criticità emerse nel corso di visite ispettive da parte di Autorità pubbliche ed enti certificatori.

Con riferimento ai reati di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, i Responsabili operanti nelle attività a rischio devono altresì trasmettere all’OdV i seguenti flussi informativi:

- elenco di cittadini extracomunitari assunti nel periodo di riferimento e descrizione delle procedure seguite;
- elenco di nuove procedure adottate da SaluteMia o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad attività a rischio.



SEZIONE G

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO

(Art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001)

SEZIONE G - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001)

1. PREMESSA

La presente Sezione si riferisce ad alcuni reati, considerati dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001.

Benché all'esito dell'attività di *risk assessment* di SaluteMia sia emerso che il rischio di commissione dei reati disciplinati all'art. 24 *octies* del Decreto sia piuttosto remoto, riteniamo, per ragioni prudenziali e di adeguata informativa ai Destinatari, di fornire comunque una breve descrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei "Reati di Riciclaggio" prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi superiori alle soglie di legge con strumenti di pagamento non tracciabili ed assicurando la tracciabilità delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in apposito archivio.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. ("Decreto Antiriciclaggio"), che ha in parte abrogato e sostituito la Legge 197/1991. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti e/o del finanziamento al terrorismo:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore ai limiti di legge. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto

- la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- l'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere, qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
 - l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
 - l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE A RISCHIO

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegna il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l’agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall’alienazione di cose della medesima provenienza.

(ii) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato di riciclaggio si configura nel caso di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero nel compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

Rappresenta un’aggravante l’aver commesso il fatto nell’esercizio dell’attività professionale.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, rappresenta un’ipotesi di reato che si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine “impiegare” è normalmente sinonimo di “utilizzo per qualsiasi scopo”. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire” e, pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i predetti reati potrebbero essere realizzati in caso di:

- operazioni di ricezione o trasferimento fondi da parte o a favore di soggetti terzi dislocati in “paradisi fiscali” o in “paesi a regime fiscale privilegiato” (o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento (ad esempio senza che vi sia alcun rapporto di affari tra il destinatario del pagamento e l'ordinante il pagamento medesimo), oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile, quale potrebbe essere il pagamento di prestazioni immateriali e/o servizi di consulenza;
- operazioni di frequente apertura e chiusura di rapporti bancari presso istituti di credito aventi sede in “paradisi fiscali” o in “paesi a regime fiscale privilegiato”, senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività aziendale svolta.

Il fine di commissione dei reati potrebbe essere quello di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, anche al fine di compiere in relazione ai predetti beni altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita (impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, con la specifica finalità di rimuovere o occultare le tracce dell'origine illecita).

(iv) Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto con la L. n. 186/2014 e punisce chi *“avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*. Il secondo comma dell'art. 648 ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il reato presupposto è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (così determinando una diversificazione della pena a seconda della gravità del reato presupposto commesso).

La fattispecie prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto (non colposo), cerca di *“ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa”* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”*.
Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso il fatto con le modalità di cui all'art. 416 *bis* c.p., concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniere" ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648 *ter.1* c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante il fatto che il reo "*si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*" (art. 648 *ter.1*, comma 6, c.p.).

Non è punibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 648 *ter.1* c.p., l'autore del reato di autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "*alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

SaluteMia potrebbe essere ritenuta responsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'ipotesi in cui vengano rese dichiarazioni fiscali fraudolente volte ad evadere, anche solo in parte, il versamento dei tributi, e i proventi dell'evasione (i) siano impiegati per effettuare dei pagamenti; (ii) siano trasferiti da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa.

Il fine di realizzazione del reato potrebbe essere quello di:

- ottenere vantaggi/ricavi economici dall'esecuzione di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro;
- ottenere vantaggi dal reinvestimento di proventi derivanti da un'attività delittuosa.

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n.195 ha determinato alcune modifiche all'art. 25 octies del decreto 231 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio).

Le modifiche riguardano l'art. 648 c.p. (Ricettazione), l'art. 648 bis c.p. (Riciclaggio) e l'art. 648 *ter* c.p. (Autoriciclaggio) e determinano l'estensione dell'area di operatività delle norme che comunque non trovano applicazione per SaluteMia sostanziandosi in attività distanti dal business aziendale.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati previsti dagli artt. 24 *octies* del Decreto:

- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo.

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnalano:

- acquisto di beni e/o strumentazione utilizzata nell'ambito delle attività aziendali;
- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito / credito;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
- gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio;
- gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari dell'Ente, anche con riferimento alla gestione delle quote associative.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale tali soggetti si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e alle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con SaluteMia, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati di riciclaggio e di terrorismo;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, potrebbero potenzialmente configurarli;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione di Fornitori anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura;
- non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- non utilizzare strumenti finanziari anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- non riconoscere compensi in favore di controparti contrattuali tra cui fornitori e consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio valgono i seguenti principi generali di comportamento:

- devono essere rispettate le scadenze per l'adempimento degli obblighi fiscali: è fatto, pertanto, divieto di far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte dovute;

- è fatto divieto di emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- è fatto divieto di emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi (o IVA) superiori agli import reali;
- è fatto divieto di indicare nelle dichiarazioni elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti;
- è fatto divieto di indicare nelle dichiarazioni una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- è fatto divieto di effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;
- è fatto divieto di occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in modo da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economico/fiscale dell'anno;
- deve essere svolta attività di controllo sull'effettività delle prestazioni rese rispetto alle fatture emesse;
- deve essere verificata la veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- deve essere verificato l'effettivo versamento delle ritenute dovute;
- la contabilità deve essere gestita in maniera ordinata e informatizzata;
- deve essere prevista una segregazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo di gestione della contabilità;
- devono essere previsti controlli su tutta l'attività di gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV, secondo le modalità specificamente previste nella Parte Generale del presente Modello, qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di autoriciclaggio.

5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, fermi gli obblighi formativi ed informativi di cui alla Parte Generale del presente Modello, si riportano

di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

- deve essere garantita adeguata verifica delle caratteristiche di liceità, onorabilità e professionalità dei fornitori e consulenti (i dati raccolti in merito devono essere completi ed aggiornati, sia per una corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una validazione del loro profilo secondo quanto previsto dalle procedure aziendali adottate da SaluteMia);
- occorre garantire la trasparenza e la tracciabilità degli eventuali accordi con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia e all'estero;
- devono essere effettuati controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.) e degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni);
- è fatto divieto di utilizzo di denaro contante per importi complessivamente pari o superiori a euro 1.000.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali SaluteMia disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento ai flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle attività a rischio di commissione di Reati di commissione di reati previsti nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi, che si aggiungono a quelli previsti nella presente Parte Speciale Sezione A e da intendersi in questa sede integralmente richiamati:



- elenco dei pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a euro 1.000 specificando: (i) il destinatario e (ii) il motivo del pagamento;
- segnalazione di pagamenti rilevanti effettuati a favore di enti con sede legale in Paesi considerati paradisi fiscali.



SEZIONE H
**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(Art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001)**

SEZIONE H - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Artt. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001)

1. PREMESSA

La presente Sezione intende disciplinare i comportamenti e le azioni prescritte al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l'Autorità Giudiziaria.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 (d'ora in poi per brevità anche il 'Decreto') l'art. 25 *decies*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 *bis* del codice penale.

La norma in questione, a sua volta, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo, di cui al modificato art. 111 della Costituzione, e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

2. DESCRIZIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI EX ART. 377 *BIS* C.P.

Tra i reati presupposto previsti dall'art. 25 *decies*, con riferimento all'attività svolta da SaluteMia, si segnala quale fattispecie astrattamente rilevante, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 *bis* c.p.

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere. Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie, che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'Ente ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere con riferimento, ad esempio, ad attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti dell'Ente.

In linea di principio il reato disciplinato nella presente Parte Speciale potrebbe essere commesso inducendo i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili nell'ambito di un procedimento penale, in qualità di imputati o di testimoni, ad avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero a dichiarare il falso, attraverso:

- condotte violente o intimidatorie finalizzate ad influenzare il comportamento del soggetto imputato o sottoposto a indagini preliminari;
- promessa o dazione di denaro;
- promessa o dazione di altra utilità (e.g.: promozione e miglioramento della posizione lavorativa).

Più in particolare, il reato descritto nella presente Parte Speciale potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui un soggetto aziendale, attraverso minaccia ovvero pagamento di somme di denaro o altra utilità, induca colui il quale è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili nell'ambito di un procedimento penale, che veda il coinvolgimento

(anche) dell'Ente, ad omettere o a rendere false dichiarazioni al fine di proteggere o migliorare la posizione dell'Ente nel processo penale, o altrimenti al fine di evitare o falsare la responsabilità dell'Ente in un procedimento penale.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il citato reato previsto dall' artt. 24 *decies* del Decreto:

- Gestione dei rapporti con gli associati;
- Acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione del contenzioso.

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnala la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere, indagati o imputati in un procedimento penale, nell'ambito delle cause di varia natura nelle quali l'Ente risulti coinvolto.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale tali soggetti si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e alle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto in essere con SaluteMia, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- divieto, attraverso minaccia ovvero pagamento di somme di denaro o altra utilità (ad esempio una promessa di promozione o di miglioramento della posizione lavorativa), di indurre colui il quale è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili nell'ambito di un procedimento penale, che veda il coinvolgimento (anche) dell'Ente, ad avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero a dichiarare il falso;

- divieto di adoperare condotte violente o intimidatorie finalizzate ad influenzare il comportamento del soggetto imputato o sottoposto a indagini preliminari.

5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

- nell'acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali, oltre ai principi enunciati nella presente Parte Speciale Sezione A da intendersi integralmente richiamati, con particolare riferimento al conferimento dell'incarico a legali esterni per rappresentare l'Ente nell'ambito di controversie giudiziali o stragiudiziali, devono essere apposte specifiche clausole che prevedano il rispetto dei principi adottati da SaluteMia e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- nella gestione del contenzioso, in occasione di procedimenti in cui è coinvolta SaluteMia
 - è fatto divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Cooperativa o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
 - è doveroso prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge e sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate e al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.

Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Direzione Amministrativa Finanziaria di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinente.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali SaluteMia disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle attività a rischio di commissione del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", trasmettono all'OdV i flussi informativi già indicati con riferimento alla Sezione A della presente Parte Speciale, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.



SaluteMia
Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri

SEZIONE I
REATI AMBIENTALI
(Art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001)

SEZIONE I – REATI AMBIENTALI (Artt. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001)

1. PREMESSA

La presente Sezione si riferisce ai Reati Ambientali contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *undecies*.

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*”, ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’articolo 25 *undecies*, l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di Reati Ambientali. Il novero dei reati previsti dall’art. 25 *undecies* del Decreto è stato ulteriormente ampliato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO

Di seguito, verranno riportate le fattispecie penali richiamate dall'art. 25 *undecies* del Decreto e si provvederà a fornire un'esemplificazione delle principali modalità commissive dei reati, in relazione esclusivamente alle fattispecie ritenute rilevanti per SaluteMia in sede di conduzione dell'attività di *risk assessment*.

(i) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell’art. 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (“Cod. Amb.”) sono punite due fattispecie di reato connesse (i) ai traffici e (ii) alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall’art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia - qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

(ii) Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena è aumentata.

(iii) Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

Il reato di inquinamento ambientale si configura mediante la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Nell'ipotesi in cui l'inquinamento venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

(iv) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)

La norma prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* "inquinamento ambientale" e 452 *quater* "disastro ambientale" è commesso per colpa, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

I reati di traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006), attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.), inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.), e i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.) possono essere realizzati anche in concorso con soggetti terzi cui viene affidato il servizio e, in linea di principio, attraverso:

- la gestione dei rifiuti in maniera non conforme agli obblighi di legge applicabili;

- l'affidamento, consapevole o per negligenza, della gestione dei rifiuti ad un soggetto:
 - (i) privo di autorizzazioni o iscrizioni;
 - (ii) le cui autorizzazioni o iscrizioni siano scadute;
 - (iii) autorizzato a gestire rifiuti diversi da quelli prodotti dalla SaluteMia;
- la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, che comporti il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi adibiti all'accumulo dei rifiuti;
- l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- l'occultamento di dati e informazioni nell'ambito delle visite ispettive disposte dalle Autorità competenti in materia di gestione dei rifiuti.

la finalità di commissione dei predetti reati potrebbe essere quella di ottenere un beneficio economico diretto o indiretto o un risparmio di tempi, derivante da:

- minimizzazione, o comunque riduzione, della spesa sugli investimenti o del tempo dedicato alle attività connesse alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali;
- ottenimento di profitti illeciti derivanti dall'attività non autorizzata di gestione rifiuti;
- affidamento di determinati servizi di gestione dei rifiuti a fornitori non autorizzati o comunque non in regola rispetto alle previsioni di legge;
- omessa richiesta o omesso rinnovo delle autorizzazioni, comunicazioni e iscrizioni previste dalla legge.

(v) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

L'art. 258 Cod. Amb. punisce la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Il Legislatore ha anche considerato la possibilità che uno o più soggetti coinvolti nella filiera della gestione dei rifiuti possa omettere o non compilare debitamente i formulari di identificazione dei rifiuti che accompagnano gli stessi (siano essi pericolosi o non pericolosi) dal luogo di produzione sino all'impianto di smaltimento o recupero ovvero che rilascino dichiarazioni false sulla natura dei rifiuti. Vale la pena, a riguardo, rammentare che si tratta di fattispecie di reato-presupposto che possono coinvolgere l'Organizzazione sul piano della responsabilità amministrativa disciplinata dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

(vi) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006)

L'art. 260 *bis* comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 *bis*, comma 7, secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (i) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (ii) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (iii) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

In linea di principio, le predette fattispecie di reato possono realizzarsi attraverso:

- la mancata o erronea compilazione del formulario;
- il coinvolgimento di Laboratori non accreditati;
- il campionamento non effettuato dal Laboratorio accreditato per effettuare le analisi;
- il fornire informazioni incomplete al laboratorio sulle sostanze eventualmente presenti nel rifiuto;
- la predisposizione di formulari contenenti dati incompleti o errati circa natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
- il trasporto di rifiuti in assenza di formulari di identificazione rifiuti.

Le finalità potrebbero essere quelle di violazione delle norme in materia di tenuta dei formulari di identificazione rifiuti e dei connessi obblighi di comunicazione alle autorità potrebbe essere commessa, in linea di principio, con l'intenzione di minimizzare, o comunque ridurre: (i) i costi amministrativi legati alle attività di trasporto rifiuti; (ii) i tempi necessari alle attività di trasporto e smaltimento di rifiuti.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i predetti reati ambientali previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto:

- Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi;
- Acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali.

Tra le attività aziendali esposte al rischio si segnalano:

- Gestione delle attività di raccolta, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di ufficio;
 - batterie;
 - Raccolta e Smaltimento Apparecchiature Elettroniche (RAEE) in senso lato.

Si segnala che la predetta attività è gestita con il supporto della Società proprietaria dell'immobile in locazione.

- Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, cartacei o telematici, verso la Pubblica Amministrazione connessi alla gestione, anche attraverso fornitori esterni, dei formulari e dei certificati di analisi dei rifiuti e gestione della tenuta dei registri obbligatori in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento a tale attività la gestione è esclusiva da parte della Società proprietaria dell'immobile in locazione.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate, i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale tali soggetti si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e alle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto in essere con SaluteMia, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- garantire la gestione delle attività di raccolta, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze in conformità agli obblighi di legge applicabili;
- non affidare, consapevolmente o per negligenza, la gestione dei rifiuti ad un soggetto che sia dotato delle idonee autorizzazioni a gestire i rifiuti prodotti dall'Ente;
- non effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- non occultare dati e informazioni nell'ambito delle visite ispettive disposte dalle Autorità competenti in materia di gestione dei rifiuti;
- garantire la tracciabilità dei rifiuti attraverso una corretta gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, cartacei o telematici, verso la Pubblica Amministrazione connessi alla gestione, anche attraverso fornitori esterni, dei formulari e dei certificati di analisi dei rifiuti e gestione della tenuta dei registri obbligatori;
- garantire la corretta compilazione dei registri obbligatori e dei formulari;
- impedire il coinvolgimento di Laboratori non accreditati;
- garantire che il campionamento sia effettuato dal Laboratorio accreditato per effettuare le analisi;
- non fornire informazioni incomplete al Laboratorio sulle sostanze eventualmente presenti nel rifiuto;
- garantire la predisposizione di formulari contenenti dati completi e corretti circa natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- impedire che si verifichi il trasporto di rifiuti in assenza di formulari di identificazione rifiuti.

5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati oggetto della presente Sezione.

I destinatari del Modello dovranno dunque attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- prendere tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
- effettuare il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente.
- rispettare le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali SaluteMia disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle attività a rischio di commissione di reati ambientali previsti nella presente Parte Speciale, trasmettono all'OdV stesso i seguenti flussi informativi, in aggiunta a quelli previsti nella presente Parte Speciale Sezione A e da intendersi in questa sede integralmente richiamati:



- *audit* ambientali espletati, nonché deve essere informato nelle occasioni di seguito indicate: risultati delle ispezioni/verifiche da parte degli enti certificativi dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni;
- aggiornamenti in merito all'ottenimento, il rinnovo o la modifica delle certificazioni ambientali;
- segnalazione su rinnovo e/o modifica della Politica ambientale societaria;
- segnalazioni ricevute in merito a tematiche ambientali (ad esempio, segnalazioni di violazioni di procedure interne etc.);
- segnalazione di criticità emerse: relazione sui fatti direttamente o indirettamente riconducibili a fattispecie di reati ambientali, sulla gestione dell'eventuale situazione di emergenza verificatasi e sulla pianificazione delle attività di risanamento ambientale;
- elenco dei fornitori di servizi riguardanti l'ambiente (ad esempio, trasporto e smaltimento rifiuti) e descrizione della procedura di selezione seguita in relazione ai casi specifici;



SaluteMia
Società di Mutuo Soccorso
dei Medici e degli Odontoiatri

SEZIONE L
REATI TRIBUTARI
(Art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001)

SEZIONE L – REATI TRIBUTARI (Art. 25 *quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001)

1. PREMESSA

La presente Sezione è dedicata ai reati tributari che, con la L. 19 dicembre 2019, n. 157 su impulso della Direttiva UE 17/1371, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto ex art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto

Le modifiche legislative (relative all'art. 25 *quiquiesdecies* del Dlgs 231/2001) introdotte dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 in attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) che prevedono sanzioni per reati tributari commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evitare l'IVA non possono riguardare SaluteMia in quanto trattano attività distanti dal business aziendale.

2. DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO A RISCHIO

Tra i reati tributari contemplati nell'art. 25 *quiquiesdecies* con riferimento all'attività svolta da SaluteMia si segnalano quali fattispecie astrattamente rilevanti, i seguenti reati.

(i) **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio (Art. 2 comma 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)**

L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per "operazioni inesistenti".

La definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.

La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:

- le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): si pensi alla fattura di acquisto di un servizio, che in realtà non è mai stato acquistato;
- le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrapposizione): si pensi ad un bene acquistato per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600; si noti che in tal caso la maggiore imposta indicata è pienamente esigibile nei confronti del cedente (art. 21 DPR 633/1972), pur non essendo detraibile per il cessionario in quanto operazione parzialmente inesistente;

- le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): in tal caso l'acquisto è stato realmente effettuato, ma da un fornitore diverso da quello indicato nella fattura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale reato potrebbe essere realizzato mediante:

- rilevazione nei documenti contabili di una uscita economica/costo in tutto o in parte mai avvenuta o riferita ad un soggetto estraneo al rapporto negoziale o a prestazioni mai effettuate o effettuate per importi inferiori rispetto a quelli documentabili;
- in caso in cui l'Ente richieda ad un suo fornitore o ad un soggetto terzo di emettere nei suoi confronti fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle normative tributarie, relativi a prestazioni (i) mai effettuate; (ii) realmente effettuate ma per quantitativi inferiori rispetto a quelli documentabili.

Il fine di commissione del reato potrebbe essere quello di ottenere un vantaggio economico mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio.

(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Costituiscono elementi necessari del reato:

- l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi;
- la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili;
- l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Ad esempio, sono mezzi fraudolenti l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome ecc.

Tale reato potrebbe configurarsi modificando dolosamente i dati contabili presenti sul sistema informatico e/o cartaceo, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o

di valori difforni da quelli reali al fine di sottrarsi al totale o parziale pagamento delle imposte altrimenti dovute.

Un'ulteriore condotta astrattamente rilevante ai fini della configurazione del reato potrebbe identificarsi, in linea di principio, nel caso in cui la dichiarazione non veritiera effettuata dalla SaluteMia sia supportata da un impianto contabile atto a sviare ed ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, o comunque, ad avvalorare i dati in essa racchiusi.

In entrambi i casi la finalità è quella della totale, ovvero parziale, omissione del pagamento delle imposte dovute.

(iii) Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, al fine di impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità preposte, il reato per tali motivi può essere commesso solo da coloro che sono obbligati alla tenuta della contabilità.

A differenza di altri reati tributari non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità al fine della commissione del reato.

Il fine di commissione del reato è quello di ottenere un vantaggio economico mediante dichiarazione non veritiera supportata dall'occultamento o distruzione di documenti contabili quali, a titolo esemplificativo, fatture, pagamenti, libri contabili, scritture contabili.

(iv) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila la pena è aggravata.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, alienando (ovvero compiendo altri atti fraudolenti) sui beni propri o altrui al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte altrimenti dovuti.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI ESPOSTE AL RISCHIO

SaluteMia ha individuato i seguenti processi sensibili e strumentali, nell'ambito dei quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i predetti reati tributari previsti dall'art. 25 *quaterdecies* del Decreto:

- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo;
- acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali.

Con riferimento a tale attività sensibili si segnalano:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
- gestione della fiscalità e delle attività relative alle dichiarazioni tributarie in genere:
 - calcolo del tributo;
 - verifica della documentazione;
 - sottoscrizione della dichiarazione.
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa contenute nelle scritture contabili e nei libri sociali;
- gestione dei flussi monetari e finanziari.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E LE PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Coerentemente con i principi di cui alla Parte Generale del Modello 231 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopracitate i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale tali soggetti si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e alle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con SaluteMia, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- garantire la tenuta di un impianto contabile corretto (ad esempio, fatture, pagamenti, libri contabili, scritture contabili) sul sistema informatico e/o cartaceo e impedire qualsivoglia manomissione al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali, al fine di sottrarsi al totale o parziale pagamento delle imposte altrimenti dovute;
- non rilevare una uscita economica/costo in tutto o in parte mai avvenuta o riferita ad un soggetto estraneo al rapporto negoziale o a prestazioni mai effettuate o effettuate per importi inferiori rispetto a quelli documentabili;
- garantire che fornitori o soggetti terzi emettano nei confronti dell'Ente fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle normative tributarie, relative a prestazioni effettuate realmente e in quantitativi corrispondenti a quelli documentabili;
- non compiere atti di alienazione o altri atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.

5. I PRINCIPI SPECIFICI CHE I DESTINATARI SONO CHIAMATI AD OSSERVARE AI FINI DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL MODELLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati oggetto della presente Sezione:

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- nella gestione dei flussi monetari:
 - verificare la regolarità dei pagamenti e dei versamenti tributari e contributivi;
 - garantire la tracciabilità di tutti i flussi finanziari;
 - garantire controlli e il rispetto del sistema di registrazione delle fatture emesse/ricevute;

- utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- verificare i flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- garantire la tracciabilità dei processi autorizzativi dei pagamenti;
- verificare il rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti;
- nella formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo:
 - garantire adeguata documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa contenute nelle scritture contabili e nei libri sociali;
 - definire e diffondere al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai Destinatari;
- nell'acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali.
 - verificare la piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
 - verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/partner commerciali e finanziari;
 - non accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento.

6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E I FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza effettua periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni del Modello e, in particolare, con le procedure interne mediante le quali SaluteMia disciplina l'esercizio delle attività individuate a rischio. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l'OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del presente Modello, i Responsabili operanti nelle Aree a Rischio di commissione di "reati tributari" previsti nella presente Parte Speciale trasmettono all'OdV, in aggiunta a quanto già previsto nella Sezione A della presente Parte Speciale e da intendere in questa sede espressamente richiamati, un elenco dei pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a euro 1.000 specificando (i) il destinatario e (ii) il motivo del pagamento.